



## Ambiente: l'Italia colleziona procedure di infrazione

La Commissione Europea bacchetta ancora una volta l'Italia, poco onorevolmente onerata da **ben 119 procedimenti di infrazione a suo carico**. Procedimenti che versano attualmente in fasi e condizioni differenti, ma che fanno dell'Italia il fanalino di coda dei Paesi dell'UE in quanto a recepimento della legislazione europea. Questi 119 procedimenti sono divisi in 20 settori e ogni settore è colpito in media da 6 di essi. Soltanto quello **ambientale ne conta però 22**, in base al più recente aggiornamento (20 febbraio 2014).

Stanti questi dati, il 28 marzo la Commissione europea ha comunicato ufficialmente l'avanzamento del **procedimento di infrazione contro l'Italia** per il mancato recepimento delle nuove normative UE in materia di **valutazione dell'impatto ambientale (VIA)**. Dal punto di vista tecnico l'Italia era stata messa precedentemente in mora (aprile 2009 con un supplemento nel febbraio 2012) e, dopo aver comunicato alla Commissione i motivi del ritardo nel recepimento, ha ricevuto da questa stessa istituzione un parere motivato.

In esso è fissato il termine di 2 mesi per recepire la normativa, termine che, qualora non rispettato, darebbe modo alla Commissione di proporre un ricorso per infrazione alla Corte di Giustizia. Molti illustri giuristi in Italia ripropongono da anni il **tema della discrezionalità di cui sarebbe dotata la Commissione** in materia di ricorso. In altri termini, nel bel Paese si tenta spesso la strategia dell'inerzia, nella speranza che l'istituzione europea rinunci ai propositi sanzionatori. Il risultato è il già citato cumulo di 119 procedimenti, che fa del nostro Stato il più inadempiente dei 28.

Nel caso concreto i 2 mesi di tempo risultano estremamente esigui, se si osserva l'arretratezza generale della legislazione italiana in materia d'ambiente. La **VIA, in particolare, è un istituto di matrice statunitense**, che risale al *National Environment Policy Act (NEPA)* del 1969. In tale sede, per la prima volta, era stato applicato in ambito ambientale il principio di prevenzione. L'idea di fondo è che una politica ambientale genuina ed efficace parta dal tenere in considerazione (e perciò prevenire) le **conseguenze che ogni azione umana può avere nel medio e lungo termine**. In Europa il concetto pregnante di prevenzione ambientale era già stato enunciato nel 1985 con la direttiva sulla Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

In questa direttiva la procedura di VIA venne definita come strumento atto a garantire che i **progetti con un impatto ambientale potenzialmente significativo** venissero autorizzati solo **dopo un'attenta valutazione dei possibili effetti** sull'ambiente e sul clima. La storia della VIA si è sviluppata, in seguito, in una serie di ulteriori direttive e Programmi Quadro dell'UE, progressivamente recepite dall'Italia e consacrate in special modo da due atti normativi. Innanzitutto dalla **Legge quadro in materia di Lavori Pubblici del 1994**, in cui si prevedeva che nel corso di un procedimento amministrativo il progetto definitivo fosse assoggettato alla procedura di VIA. Successivamente dal **Testo Unico Ambientale del 2006, aggiornato nel 2010**.

Quest'ultimo aggiornamento non deve però trarre in inganno: benché la Commissione Europea avesse già messo in mora il nostro Paese da più di un anno, il **recepimento delle ultime disposizioni fu incompleto e non soddisfacente**. Perciò da ormai 5 anni la nostra legislazione in materia ambientale è posta sotto stretta osservazione. Secondo l'UE la normativa italiana non contiene una nitida definizione di "progetto" e coinvolge senza le dovute distinzioni progetti di portata notevolmente differente tra di loro.

Ciò significa che il **tipo di VIA non risulta adeguato** alle diverse situazioni di fatto, consentendo talvolta *escamotages* molto pericolosi per lo stato di salute dell'ambiente. Inoltre le disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico alle procedure di VIA risultano oltremodo nebulose, rischiando di compromettere anche un principio cardine come quello della trasparenza dell'attività amministrativa. Secondo la Commissione Europea i **piani trasmessi dall'Italia dal 2009 ad oggi non sarebbero sufficienti** e costituirebbero poco più che delle bozze. Risulta perciò estremamente difficile immaginare un lieto fine per questo procedimento d'infrazione, a meno che quello attuale sia un legislatore tanto solerte da sviluppare in 2 mesi un progetto rimasto incompiuto per 5 anni.

(Immagine © Alex Scarcella, [www.flickr.com](http://www.flickr.com))